



Federazione Confasal-UNSA

Coordinamento Nazionale
ORDINI PROFESSIONALI

Via Napoli, 51 – 00184 Roma

Mail: ordini.professionali@confasal-unsal.it

PEC: ordiniprofessionali.confasal.unsa@pec.it

Sito: <https://ordiniprofessionali-unsal.it>

Roma, 17/09/2025

ALLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
PRESSO ORDINI PROFESSIONALI

AGLI ORDINI/COLLEGI PROFESSIONALI
UTILIZZATORI

OGGETTO: erogazione del trattamento accessorio ai lavoratori in somministrazione presso Ordini e Collegi Professionali

A seguito delle tante segnalazioni e richieste di chiarimenti ricevute da iscritti e dipendenti di Ordini Professionali, questa Organizzazione Sindacale ritiene opportuno far presente che, a norma del comma 4 dell'art. 56 CCNL Funzioni Centrali 2016/18 (tutt'ora in vigore), « *i lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia*».

Tale disposizione altro non è che una declinazione contrattuale del più generale diritto dei lavoratori del somministratore, diritto stabilito per legge, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di uguale livello



Federazione Confasal-UNSA

Coordinamento Nazionale ORDINI PROFESSIONALI

Via Napoli, 51 – 00184 Roma

Mail: ordini.professionali@confasal-unsal.it

PEC: ordiniprofessionali.confasal.unsa@pec.it

Sito: <https://ordiniprofessionali-unsal.it>

dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte e per tutta la durata della missione (art. 35, co.1, D.Lgs. 81/15); con obbligazione in solido gravante su somministratore e utilizzatore a corrispondere ai lavoratori il dovuto trattamento retributivo (art. 35, co.2, D.Lgs. 81/15).

Alla luce di quanto detto si invitano le Agenzia di somministrazione di lavoro e gli Ordini Professionali utilizzatori che ancora non l'abbiano fatto, ad adempiere prontamente alle suindicate disposizioni contrattuali, riconoscendo ed erogando anche ai lavoratori in somministrazione la retribuzione accessoria.

La scrivente Organizzazione Sindacale si impegna a vigilare sull'effettivo adempimento di tali obblighi di legge e di contratto e si riserva di intraprendere, qualora necessario, ogni ulteriore iniziativa a tutela dei lavoratori.

Distinti saluti

Il Coordinamento Nazionale
ORDINI PROFESSIONALI